

**REGOLAMENTO (CE) N. 2613/95 DELLA COMMISSIONE**

del 9 novembre 1995

**che modifica i regolamenti (CE) n. 1305/95 e (CE) n. 1739/95 recanti misure transitorie relative al regime dei prezzi di entrata applicabili rispettivamente ai cetrioli destinati alla trasformazione e alle ciliegie acide**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (\*), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1305/95 della Commissione (\*\*), modificato dal regolamento (CE) n. 2124/95 (\*\*), e il regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione (\*) hanno fissato, negli allegati, da un lato per i cetrioli destinati all'industria e, dall'altro, per le ciliegie acide, una tabella di prezzi di entrata da utilizzare per la classificazione tariffaria di tali prodotti; che per la conversione in moneta nazionale dei nuovi prezzi di entrata occorre utilizzare gli stessi tassi di conversione degli altri prezzi di entrata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (\*\*\*), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (\*\*\*\*), e del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti (\*\*\*\*), che per evitare ambiguità è necessario inserire nei due suddetti regolamenti la necessaria precisazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*Articolo 1*

All'articolo 1 dei regolamenti (CE) n. 1305/95 e (CE) n. 1739/95 è aggiunto il seguente comma:

« La conversione in moneta nazionale dei prezzi di entrata e dei dazi all'importazione si effettua con il tasso indicato all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e, a partire dal 1° luglio 1995, con il tasso che vi deroga a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione (\*).

(\*) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, le competenti autorità applicano l'articolo 1 a partire dal 1° maggio 1995 per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1305/95 e a partire dal 15 giugno 1995 per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1739/95.

(\*) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(\*\*) GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 11.

(\*\*\*) GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 12.

(\*\*\*) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 7.

(\*\*\*) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(\*\*\*) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(\*\*\*) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.